

Legge Regionale Toscana 21 Marzo 2000 n. 39 “Legge forestale della Toscana”  
Art. 40 “Regolamento degli Enti Locali per la disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni”

**REGOLAMENTO DELL’UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA PER LA  
DISCIPLINA DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI  
IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO**

***TITOLO I - PRESCRIZIONI GENERALI***

**ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell’art. 40 della L.R. 39/2000 e s.m.i. e di seguito denominata “Legge forestale” ed in coerenza con i contenuti del Regolamento forestale della Toscana approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8/8/2003 n. 48/R, l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite all’Unione Montana Alta Val di Cecina (di seguito U.M) in materia di tutela delle aree forestali ed agrarie sottoposte a vincolo idrogeologico .

**ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento si applica nell’ambito territoriale dei seguenti comuni: Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Monte Verdi Marittimo, Pomarance e Volterra.

***TITOLO II - FUNZIONI E COMPETENZE***

**ART. 3 COMPETENZE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA E FORESTE**

1. Secondo le norme regolamentari dell’Ente in materia di organizzazione degli uffici e servizi, il P.E.G. individua il Settore competente al rilascio delle autorizzazioni nelle materie disciplinate dalla L.R. 39/2000 e s.m.i. e del relativo Regolamento di attuazione, nonché all’esame delle dichiarazioni ed allo svolgimento di tutte le altre fasi procedurali connesse.
2. Il Settore può avvalersi, per l’istruttoria tecnica delle pratiche ad esso afferenti, della collaborazione del Corpo Forestale dello Stato in base agli accordi tra le parti e ai sensi della normativa vigente.

**ART. 4 COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. All’interno del Settore individuato a norma del precedente art. 3, comma 1, il Dirigente provvede con propri atti ad individuare i responsabili dei procedimenti.
2. Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento, di cui al precedente comma, riceve le richieste di autorizzazione o le dichiarazioni di inizio attività, valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti per l’accoglimento dell’istanza, accerta d’ufficio i fatti, chiede la rettifica di dichiarazioni od istanze incomplete od erranee, interrompe o sospende i termini del procedimento nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti regionali, nonché dal presente regolamento, cura le comunicazioni relative alle pratiche assegnate, individua la competenza nella fase dell’istruttoria tecnica provvedendo a trasmettere le relative pratiche all’organo individuato, indice le eventuali conferenze di servizi interne od esterne ai fini della definizione delle pratiche. Trasmette infine gli atti del procedimento all’organo competente per l’adozione dell’atto finale.
3. Nei casi di avvio d’ufficio del procedimento, previsti dalla legge o dai regolamenti, il responsabile di cui al presente articolo cura la comunicazione personale ai soggetti nei cui confronti l’atto finale è destinato a produrre effetti, ed agli eventuali controinteressati.

